COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 515 def.

Bruxelles, 20 ottobre 1993

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo sul contributo della Comunità economica europea a favore del conto "Sicurezza nucleare"

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona e in seguito alle conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 1992, la Commissione ha proposto che la Comunità, al fine di rafforzare la sicurezza nucleare dei paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione Sovietica, contribuisca con un importo di 20 MECU al conto "Sicurezza nucleare" istituito presso la BERS. La Commissione ha quindi chiesto di essere autorizzata a negoziare un accordo in forma di scambio di lettere con detta organizzazione.

 (Doc. SEC (93) fin. del 9 marzo 1993)

2. Il 21 aprile 1993 il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione a negoziare la partecipazione della Comunità al conto suddetto presso la BERS in base a direttive di negoziato che riguardavano, tra l'altro, i seguenti punti:

 - creazione di un meccanismo di coordinamento delle attività generate dal conto "Sicurezza nucleare" e dei programmi di assistenza comunitaria PHARE e TACIS;

 - possibilità di un controllo finanziario delle operazioni finanziate dal conto "Sicurezza nucleare" da parte della Corte dei conti;

 - erogazione, a partire dal 1993, di un contributo di 20 MECU al conto suddetto.

 (Documento del Consiglio n. 6049/93 del 21 aprile 1993).

3. Conformemente alla decisione del Consiglio, la Commissione ha negoziato un accordo in forma di scambio di lettere con la BERS, che figura in allegato al presente progetto di decisione.

3.1 L'accordo sarà in forma di lettere della Comunità e della BERS ai sensi dell'articolo II, sezione 2.02 delle norme che disciplinano l'utilizzazione e il funzionamento del conto "Sicurezza nucleare", nonché di lettere collaterali (side letters) riguardanti gli elementi delle direttive di negoziato non esaminati nelle prime lettere.

3.2 Riguardo agli aspetti sostanziali dello scambio di lettere, occorre mettere in evidenza alcuni elementi.

- Per meglio salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità e i poteri di revisione della Corte dei conti e della Commissione, è apparso opportuno specificare che le relazioni dei revisori interni ed esterni della BERS relative alle operazioni del conto "Sicurezza nucleare" saranno messe a disposizione della Commissione e della Corte dei conti. Inoltre, qualora lo ritengano opportuno, la Commissione e la Corte dei conti potranno verificare le operazioni finanziarie del conto a condizione che queste operazioni siano collegate al contributo comunitario.

- In seguito ai primi bandi di gara pubblicati dalla BERS nell'ambito del funzionamento del conto "Sicurezza nucleare", è apparso necessario verificare la corretta interpretazione delle norme in materia di aggiudicazione dei contratti alla luce del diritto comunitario. A questo proposito una clausola particolare precisa che, dopo la conclusione dell'accordo relativo al contributo della Comunità, non sarà fatta alcuna discriminazione tra gli Stati membri della Comunità, indipendentemente dal fatto che abbiano effettuato contibuti individuali al conto "Sicurezza nucleare".

- Per quanto riguarda il modo di pagamento del contributo comunitario, nel 1993 l'importo di 20 MECU sarà messo a disposizione del conto "Sicurezza nucleare" presso la BERS (in contanti) (in titoli di pagamento infruttiferi) e in un'unica rata.

4. Il Consiglio è invitato ad approvare la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere, il cui testo è allegato al presente progetto di decisione, con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo relativo al contributo della Comunità europea a favore del conto "Sicurezza nucleare".

 La Commissione propone che il Vicepresidente Sir Leon Brittain sia autorizzato dal Consiglio a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del...1993

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo sul contributo della Comunità economica europea a favore del conto "Sicurezza nucleare"

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, data la situazione precaria in materia di sicurezza nucleare in numerosi paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione Sovietica, è necessaria un'azione internazionale volta a migliorare il livello di sicurezza nucleare in tali paesi; considerando che la Comunità assegna risorse sostanziali alla realizzazione di tale obiettivo nell'ambito dei programmi di assistenza tecnica PHARE e TACIS;

considerando che, per integrare le azioni già avviate, presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo è stato istituito un fondo multilaterale, denominato conto "Sicurezza nucleare", per finanziare le misure a breve termine volte a migliorare il livello di sicurezza nucleare nei paesi interessati; considerando che il Consiglio europeo di Lisbona e il Consiglio, nelle conclusioni del 7 dicembre 1992, hanno espresso il desiderio che la Comunità contribuisca a detto fondo; considerando che a tal fine il Consiglio, in data 21 aprile 1993, ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di contribuzione e che è ora opportuno concludere tale accordo;
considerando che l'accordo contribuirà alla realizzazione degli obiettivi della Comunità; considerando che il trattato, per l'adozione della presente decisione, non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità economica europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo sul contributo della Comunità a favore del conto "Sicurezza nucleare".

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Comunità è rappresentata all'Assemblea dei contribuenti ed eventualmente in seno al Comitato operativo del conto "Sicurezza nucleare" dalla Commissione, che nomina i suoi rappresentanti.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il Presidente

5

Annex

A. Form of Letter by Contributor to President of Bank

Dear Sir,

I am writing to acknowledge your communication regarding the establishment by the European Bank for Reconstruction and Development (the "Bank") of the Nuclear Safety Account (the "Account") to be governed by the Rules which had previously been adopted by consensus among the representatives of the G-7 governments.

1. I am pleased to confirm that the European Economic Community wishes to make a Contribution to the Account in accordance with the Rules in the aggregate amount of 20 million ECU on the basis of domestic laws and regulations and in accordance with annual budgetary appropriations.

2. To the extent it is available by legislative action the Contribution will be paid (in cash) (in non interest bearing promissory notes) in ECU in one instalment during the period of calendar year 1993.

3. I confirm that the terms used herein have the meaning attributed to them in the Rules.

Sincerely yours,

B. Form of Reply by President of Bank

Dear Sir,

Thank you for your letter of concerning the contribution of the European Economic Community to the Nuclear Safety Account in the aggregate amount of 20 million ECU.

This is to confirm that the European Bank will be pleased to accept this contribution for inclusion in the Account pursuant to the Rules governing the Account.

Sincerely yours,

C. Draft side letter to be sent jointly with the letter confirming the contribution

Dear Sir,

As a complement to my letter confirming the European Community's commitment to make a contribution of 20 MECU in 1993 to the Nuclear Safety Account, in accordance with Article II, Section 2.02 of the Rules, the Commission, on behalf of the European Economic Community, asks the Bank, in its capacity as administrator and operator of the Account, to confirm its agreement to the following provisions which will form an integral part of the Contribution Agreement:

1. The Commission and the Bank shall closely coordinate on nuclear safety assistance projects and related policy orientations, ensuring the cohesion and the complementarity of the activities generated by the Nuclear Safety Account in relation to the Community's PHARE and TACIS nuclear safety assistance programmes. To this end, beyond the information received through normal channels of operation of the Account, particularly in the context of meetings of the Assembly of Donors or of the Operating Committee, the Commission and the Bank will arrange for a regular exchange of views and experiences on nuclear safety assistance projects of mutual interest as well as for any other useful means of coordination.

2. As regards the financial operations of the Nuclear Safety Account to the extent that it is related to the Community's contribution, the Commission may forward all relevant information to the European Court of Auditors. Moreover, the Bank will supply all supplementary information that the Commission or the Court of Auditors may wish to receive.

 In particular, the reports of the internal and external auditors of the Bank on the Nuclear Safety Account, to be established in accordance with Art. IV, Section 4.04 of the Rules, shall be made available to the Commission and, through it, to the European Court of Auditors. In case they consider it appropriate, the Commission and the European Court of Auditors, according to their respective competences, will be entitled to verify the financial operations of the Nuclear Safety Account to the extent that it is related to the Community's contribution.

3. As concerns the procurement arrangements pursuant to the Rules, the Commission understands that the Bank accepts the understanding whereby, upon conclusion to this Contribution Agreement, no discrimination will be made between individual Member States of the European Community, irrespective of their having concluded individual Contribution Agreements with the Bank or not, as far as the awarding of procurement contracts for services or supplies are concerned in the course of operations of the Nuclear Safety Account.

Sincerely yours,

D. Draft side letter of reply by President of Bank

Dear Sir,

In complement to my letter accepting the contribution of the European Economic Community to the Nuclear Safety Account, I am pleased to confirm the agreement of the Bank to the provisions contained in the side letter to your letter of .

Sincerely yours,

SCHEDA FINANZIARIA

1 : IMPLICAZIONI FINANZIARIE

1. Denominazione dell'azione
 Contributo della Comunitá al Fondo multilaterale relativo alla sicurezza nucleare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della ex Unione Sovietica (Conto "Sicurezza Nucleare" stabilito alla BERS)

2. Lineea di bilancio
 Articolo B7 - 630

3. Base giuridica
 Articolo 235 Trattato CEE

4. Descrizione dell'azione
 4.1 Obiettivo specifico dell'azione
 Contributo della Comunitá al Conto Sicurezza Nucleare stabilito alla BERS ma gestito dell'assemblea dei donatori/Comitato operativo che comprende i principali donatori, tra i quali la Comunitá.

 4.2 Periodo : 3 anni

 4.3 Target dell'azione
 Peasi dell'Europa Centrale ed Orientale e paesi dell'ex Unione Sovietica

5. Classificazione delle spese/entrate

 5.1 DNO
 5.2 CND

6. Natura delle spese/entrate

 6.1 Sovvenzione al 100%, in cofinanziamento di un fondo multilaterale stabilito alla BERS

7. Incidenza finanziaria nel credito d'intervento

 7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione
 Partecipazione finanziaria della Comunitá per un importo di 20 MECU, conformemente alla decisione del Consiglio del 21 Aprile 1993 (Documenti del Consiglio N. 6049/93 del 21/4/93)

 7.2 Ripartizione indicativa degli stanziamenti

	BRS 1/93	APB 94
CE	20	pm
CP	20	pm

8. Disposizioni antifrode
 Il sistema di audit della BERS in aggiunta a specifiche misure riguardanti il diritto di audit della Commissione e della Corte dei Conti, conformemente alla corrispondenza scambiata con la BERS

20

II: SPESE AMMINISTRATIVE

1. L'operazione proposta non necessita ammento del personale della Commissione

III. ELEMENTI D'ANALISI COSTI-BENEFICI

1. Obiettivi e coerenza con la programmazione finanziaria

 1.1 Obbiettivi specifici dell'azione. Saranno identificati (per quanto possiblile) e presentati per ciascuno degli anni durante i quali l'operazione potrebbe continuare.
 Sostegno alla attivité di Sicurezza Nucleare al fine di finanziare misure per il miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari nei paesi dell Europa centro-orientale e dell'ex Unione Sovietica

 1.2 L'azione è prevista nella programmzione finanziaria della DG per gli esercizi di cui trattasi?
 Si, previsto nel programma TACIS/PHARE 1993

 1.3 Indicare a quale obiettivo di carattere più generale definito nella programmazione finanziaria della DG corrisponde l'obiettivo dell'azione proposta.
 Continuazione dell'azione comunitaria, in particolare fornitura di apparecchiature per il miglioramento della sicurezza nucleare

2. Giustificazione dell'azione

 2.1 Giustificazione dell'azione
 Operazione multilaterale conforme alla decisione della riunione del Consiglio d'Europa a Lisbona (giugno 1992), il summit G7 a München del luglio 1992 e le conclusioni del Consiglio del 7/12/1992

3. Controllo e valutazione dell'azione
 Diritto di voto della Commissione nell'Assemblea dei Donatori/Comitato Operativo del Conto, il quale identifica e segue l''esecuzione dei progetti ed ha l'autoritá di controllare l'impatto delle attivitá finanziate.

ISSN 0254-1505

COM(93) 515 def.

DOCUMENTI

IT **05 15 01**

N. di catalogo : CB-CO-93-550-IT-C

ISBN 92-77-59992-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo